

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 30-4520

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento forestale n. 8/R/2011 - D.G.R. n. 53-12582 del 16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale superfici afferite al Consorzio Forestale Monte Armetta (CN).

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- in attuazione della Misura I.7 del PSR della Regione Piemonte 2000-2006, il Consorzio Forestale Monte Armetta con sede legale in Via Borganza n. 10 – Ormea (CN) ha predisposto un Piano Forestale Aziendale delle superfici boscate in gestione con validità per il periodo 2008-2017;

- il Consorzio Forestale Monte Armetta, nel rispetto del contratto sottoscritto con la Regione Piemonte, ha presentato il 18 novembre 2008 (prot. n. 79422) ai competenti uffici il Piano Forestale Aziendale riguardante le superfici forestali in gestione, impegnate ai sensi della Misura I.7 sopra citata;

- l'istruttoria di tale Piano iniziò, per i suoi aspetti tecnici nel 2008 da IPLA spa su incarico della Regione Piemonte e si concluse il 17 febbraio 2011 con la stesura di una scheda di valutazione, agli atti dei competenti uffici;

- la Regione Piemonte in data 14 marzo 2011 (prot. n. 19602/DB1416N) inviò una comunicazione al Consorzio Forestale Monte Armetta con la quale si richiedevano integrazioni e si indicavano alcune condizioni per procedere all'approvazione del Piano Forestale Aziendale;

- in data 31 luglio 2012 (prot. n. 59786/DB1416) l'ufficio regionale competente ricevette la documentazione che conteneva le integrazioni e le copie del Piano Forestale Aziendale con le condizioni recepite dal Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale Monte Armetta;

- facendo seguito a quanto sopra fu redatto un verbale dal competente Settore Regionale che concludeva la fase istruttoria, proponendo l'approvazione del Piano con alcune prescrizioni;

considerato che:

- la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

- per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta n° 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

- il Piano Forestale Aziendale in oggetto è coerente con l'indagine territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotta per la specifica Area forestale omogenea;

preso atto che:

- alcune superfici forestali interessate dal PFA in oggetto rientrano all'interno di Aree protette o Siti di Rete Natura 2000 ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti;

- gli interventi di ceduzione di superfici boscate di età superiore ai 40 anni sono vietati ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a della L.r. n. 4/2009; il successivo comma 2, prevede che la ceduzione possa essere autorizzata se giustificata da "speciali e comprovate situazioni stazionali";

ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'approvazione del suddetto Piano in parziale sanatoria al fine di adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, in parziale sanatoria, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento 20 settembre 2011, n. 8/R, e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 il Piano Forestale Aziendale 2008-2017 riguardante le superfici forestali gestite da Consorzio Forestale Monte Armetta;

2) di dare atto che il Piano forestale aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione:

Allegato A: Relazione tecnica

Allegato I alla relazione : Descrizione particellare;

Allegato II alla relazione: Registro degli interventi e degli eventi;

Allegato B: Relazione tecnica integrativa;

Allegato C: Carta sinottica catastale Tav. 1;

Allegato D: Carta sinottica catastale Tav. 2;

Allegato E: Carta forestale e delle altre coperture del territorio;

Allegato F: Carta dei tipi strutturali;

Allegato G: Carta delle compartimentazioni;

Allegato H: Carta degli interventi, priorità e viabilità;

3) che l'attuazione del Piano sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le norme selvicolturali contenute nel regolamento n. 8R/2011;

b) gli interventi di ceduzione nei cedui invecchiati devono essere preceduti da alcune prove di taglio che dovranno avere una superficie di almeno 1,00 ha ogni 10,00 ha; trascorsi 3 anni dalla prova verrà valutato il ricaccio, che dovrà essere efficace per quantità e qualità su almeno i 2/3 delle ceppaie. Il taglio di prova del ricaccio dovrà essere comunicato all'ufficio competente, specificando i parametri per il monitoraggio. Anche i risultati della prova dovranno essere comunicati; l'ufficio competente dovrà, entro 30 giorni lavorativi, esprimersi in merito alla prosecuzione del taglio di ceduzione ovvero alla necessità di procedere con interventi di avviamento all'alto fusto. Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici competenti, ha valore l'istituto del silenzio-assenso (art. 5 c. 3 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011). Gli uffici si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

c) gli interventi da eseguirsi nei siti della Rete Natura 2000 o nelle aree protette nel rispetto delle misure di conservazione di cui all'art. 30 del Regolamento 8/R/2011 sono soggetti alla presentazione della comunicazione semplice (art. 7, comma 1, lettera b). Alla comunicazione dovrà essere allegata la richiesta di screening per l'eventuale valutazione di incidenza indirizzata al Soggetto gestore dell'area o, in sua assenza, al competente Settore Regionale. Gli uffici si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

d) la comunicazione degli interventi da eseguirsi sulle superfici destinate alla protezione diretta dovrà essere accompagnata da una valutazione sulla stabilità dei popolamenti (relazione che spieghi il tipo di intervento scelto in conseguenza delle evidenze emerse dalle schede di valutazione della stabilità dei popolamenti nei confronti dei pericoli naturali). I competenti uffici comunicheranno il parere entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuto ricevimento; in caso di mancata comunicazione da parte degli uffici, vale l'istituto del silenzio-assenso. Gli uffici competenti si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

e) le opere accessorie all'esecuzione degli interventi (adattamento strade e piste, vie d'esbosco, piazzole, ecc.) e le nuove infrastrutture previste dovranno essere conformi al Titolo VII del regolamento 8R/2011 e dovranno essere autorizzate, se del caso, ai sensi delle altre normative vigenti;

Avverso alla presente deliberazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)